

Risposta del Municipio all'interpellanza di Lupi Cosimo (PLR) e Graziano Carrara (PPD) del 02.05.2016

## **APPARTAMENTI E CASE DI VACANZA NEL COMUNE DI GORDOLA**

Gentile signora Presidente  
Gentili Signore, Egregi Signori, Consiglieri Comunali,

il Municipio risponde qui di seguito alle domande poste nell'interpellanza.

### **1. Esiste un registro delle case e appartamenti di vacanza presenti sul territorio comunale?**

Sì, Il Comune è dotato di un programma GECOTI dove nella sezione Stabili abbiamo tutte le case e appartamenti primarie e secondarie del nostro Comune

### **2. Se no. È intenzione del Municipio di procedere in questo senso?**

Come detto in precedente il Comune è già dotato di un programma GECOTI con tutte le case e abitazioni presenti sul nostro territorio, aggiornate costantemente con il REA come da legislazione federale e cantonale.

### **3. Quali strumenti di controllo sono a disposizione del Municipio per verificare che i proprietari di appartamenti e case di vacanza procedano sistematicamente alla riscossione della tassa di soggiorno ed alla notifica dei pernottamenti?**

Il Municipio non ha un gran margine di controllo, la riscossione della tassa di soggiorno soggiace alla Legge sul Turismo ed è di competenza dell'Organizzazione Turistica Regionale (art. 5 OTR), le quali citano:

## **Legge sul Turismo**

### **Art. 20 Notifica dei pernottamenti**

I datori di alloggio sono tenuti a notificare, di regola in formato elettronico, il conteggio di tutti i pernottamenti, segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno.

Le modalità di trasmissione dei dati così come le eccezioni alla notifica in formato elettronico sono stabilite dal regolamento.

I datori di alloggio sono tenuti a permettere alle persone designate dalle OTR di procedere con eventuali controlli riguardanti la registrazione dei pernottamenti e dei posti letto.

## **Art. 21 Tassa di soggiorno**

La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione.

Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero, come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza, camper e altri stabilimenti o veicoli analoghi.

I datori di alloggio e i proprietari di appartamenti e case di vacanza date in locazione sono responsabili dell'incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento alle OTR.

L'importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.50 al minimo e di fr. 4.50 al massimo per pernottamento.

I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.– e fr. 100.– per posto letto, a secondo dell'accessibilità e dell'offerta turistica esistente dove è ubicata la residenza.

Al pagamento dell'importo annuale fisso sono pure tenuti gli ospiti nei campeggi o che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza, per un periodo pari o superiore a 3 mesi.

## **Competenze Organizzazione Turistica Regionale OTR (art. 36 LTur)**

**Art. 5** Le OTR sono le autorità competenti per l'istruzione delle procedure contravvenzionali previste per infrazioni agli art. 20, 21 cpv. 3, 5 e 6 e art. 23 LTur.

## **Obblighi per i datori d'alloggio (art. 20 LTur)**

**Art. 9** I gestori professionali di alloggi, quali alberghi, campeggi, villaggi di vacanza, ostelli e simili sono tenuti a trasmettere alle OTR il conteggio di tutti i pernottamenti, segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno, entro il 5 di ogni mese.

I datori di alloggio che affittano privatamente residenze, appartamenti di vacanza o simili e i gestori di capanne, alloggi collettivi e simili sono esentati dall'obbligo di notifica in formato elettronico e sono tenuti a trasmettere alle OTR il conteggio di tutti i pernottamenti, segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno, almeno una volta l'anno, al più tardi entro il 5 gennaio.

Vi segnaliamo che nel nostro Comune vi sono 65 persone che locano un'abitazione a terzi. Di conseguenza tramite controlli incrociati se veniamo a sapere che una persona affitta stanze a terzi segnaliamo il tutto all'ente turistico.

Ci faremo inviare regolarmente una lista da parte dell'Organizzazione Turista, al fine di poter procedere con dei controlli e comunicare eventuali discrepanze all'Ufficio competente.

Visto le leggi in concreto applicabili, il Municipio non ha competenze per emanare sanzioni nel merito di mancate notifiche, questo compito spetta alle OTR.

Nella speranza di aver soddisfatto le richieste degli interpellanti, gradite i più cordiali saluti.

**Il capo dicastero, D. Vignuta**